

## DECISIONE 37/2019

### Disposizioni per lo svolgimento della caccia al cinghiale in area non vocata anno 2019

#### **Art. 1 – Attuazione**

1. Le presenti norme sono emanate, al fine di regolamentare il prelievo venatorio della specie cinghiale all'interno delle aree non vocate del comprensorio, in attuazione della L.R. Toscana n. 10/2016, del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017, del piano di gestione della specie cinghiale in aree non vocate approvato con D.G.R.T. n. 42 del 14/01/2019 "Cinghiale – Piano di prelievo e calendario venatorio nelle aree non vocate della Regione Toscana per l'anno 2019" nonché del Calendario Venatorio Regionale così come approvato dalla Giunta Regionale.

#### **Art. 2 – Definizione dei Distretti di gestione non conservativa del cinghiale**

1. L' ATC n. 5 Firenze Sud, tenuto conto di quanto disposto dal Capo I "Regole generali per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati" art. 64 "Organizzazione della gestione (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016)" comma 1 del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017 il quale definisce che la gestione degli ungulati è realizzata per ciascun comprensorio, di cui all'articolo 6 bis della L.R. 3/1994, tramite unità di gestione costituite dai distretti, dagli istituti faunistici e dalle aree protette, ripartisce il proprio territorio di competenza non vocato al cinghiale in n. 3 distretti di gestione non conservativa (unità di gestione non conservative) (Distretto Valdarno – Chianti, Distretto Valdelsa e Distretto Montalbano), all'interno dei quali è possibile svolgere la caccia di selezione e la caccia in forma singola ed in girata al cinghiale. Per l'esercizio di quest'ultime due tipologie di caccia ai fini della prenotazione delle uscite i 3 distretti individuati sono ripartiti in sub-distretti definiti su base comunale.

3. L' ATC n. 5 Firenze Sud potrà provvedere con proprio atto, se riproposto nel CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2019-2020, ad individuare le aree in cui sospendere, il prelievo selettivo sulla specie, in zone delimitate ricadenti nelle aree non vocate incluse nel territorio a caccia programmata durante il periodo della caccia in braccata.

4. L' ATC n. 5 Firenze Sud, ai sensi di quanto previsto all'art. 67 9° comma del DPGR 48/R/2017, potrà individuare con proprio atto le aree non vocate di dimensioni inferiori ai 30 ettari, intercluse nelle aree vocate, nelle quali il prelievo è riservato ai cacciatori abilitati iscritti alle squadre del distretto, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e al conduttore del fondo se abilitato.

#### **Art. 3 – Assegnazione dei cacciatori ai Distretti di gestione non conservativa del cinghiale ed organizzazione territoriale**

1. L' ATC n. 5 Firenze Sud tenuto conto di quanto disposto all'art. 68 "Compiti dell'ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016, articolo 12 della l.r. 3/1994)" comma 1 lett. E del D.P.R.G. n. 48/R del 05/09/2017 assegna ai Distretti di gestione non conservativa del cinghiale, di cui alla allegata cartografia ai sensi del comma 7 art. 4 della LEGGE REGIONALE 9 febbraio 2016, n. 10 Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Toscana, tutti i cacciatori iscritti all'ATC n. 5 Firenze Sud in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente che ne facciano richiesta tramite il programma di iscrizione per via telematica presente sul sito dell'ATC, autorizzando il prelievo del cinghiale in selezione e/o il prelievo del cinghiale in forma singola alla cerca o con la tecnica della girata secondo le modalità stabilite da ISPRA per tale fattispecie, limitatamente alle aree non vocate cacciabili ed ai periodi, agli orari e giorni indicati specificatamente dal calendario venatorio e dal presente provvedimento.

2. L' ATC n. 5 Firenze Sud tenuto conto di quanto disposto all'art. 68 "Compiti dell'ATC per la gestione faunistico venatoria degli ungulati (articoli 4 e 6 della L.R. 10/2016, articolo 12 della L.R. 3/1994)" comma 1 lett. E del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017 e ai sensi di quanto previsto all'art. 67 9° comma del DPGR 48/R/2017, può consentire con le modalità fissate in apposito atto, di esercitare il prelievo in selezione ai cacciatori iscritti all'ATC n. 5 Firenze Sud e nelle squadre iscritte ai Distretti per la caccia in battuta al cinghiale dell'ATC n. 5 Firenze Sud e al conduttore del fondo se abilitato nelle aree non vocate di dimensioni inferiori ai 30 ettari, intercluse nelle aree vocate, nelle quali il prelievo è ad essi riservato.

3. Nelle porzioni di territorio non vocato al cinghiale, ricadente nelle zone di rispetto venatorio, le modalità di prelievo ed i tempi in cui effettuarlo, nonchè i cacciatori che esercitano il prelievo sono individuati dall'ATC n. 5 Firenze Sud in accordo con il Presidente dell'Istituto ed approvate con proprio atto.

#### **Art. 4 – Definizione di caccia in selezione**

1. Per prelievo in "selezione" si intende quello effettuato da un punto fisso, da un cacciatore in possesso di apposita abilitazione e iscritto nell'apposito registro regionale, che tramite il programma di iscrizione per via telematica

presente sul sito dell'ATC n. 5 Firenze Sud abbia esperito domanda di iscrizione a uno o più Distretti di gestione non conservativa del cinghiale individuati dall'ATC ed a una o più delle ZRV ad esso afferenti eventualmente prescelte

#### **Art. 5 – Esercizio della caccia di selezione a cinghiale: disposizioni, mezzi e modalità di effettuazione**

1. A tutti i cacciatori iscritti all'ATC che facciano richiesta di partecipazione al prelievo del cinghiale in selezione, tramite iscrizione per via telematica sul proprio sito l' ATC n. 5 Firenze Sud, verrà rilasciato tramite stampa dal sistema:
  - a. scheda di autorizzazione caccia al cinghiale, scheda riepilogo capi abbattuti e scheda uscite caccia in selezione.
  - b. n. 10 contrassegni numerati da ritirarsi presso la sede dell'ATC n. 5 Firenze Sud registrati sul sistema di prenotazione e sulla scheda di autorizzazione.
2. Il prelievo del cinghiale in selezione nelle aree non vocate è svolto nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 10/2016 ed in particolare con le modalità e mezzi previsti all'art. 4 comma 5 e con le disposizioni di sicurezza previste al comma 8 dello stesso articolo.
3. L' ATC n. 5 Firenze Sud provvede ad organizzare la gestione e l'accesso dei cacciatori aventi diritto nel rispetto di quanto previsto dalla L.R. 10/2016 e dell' art. 67 comma 2 e dell' art. 68 comma 1 del D.P.R.G. n. 48/R , del 05/09/2017 utilizzando il sistema di prenotazione dell'ATC, che prevede anche forme di rilevazione del prelievo realizzato (contabilizzazione dei capi abbattuti per classi di sesso e di età). Non essendo prevista una cartografia puntuale dei punti tiro/appostamenti, il cacciatore, in fase di prenotazione dovrà indicare il codice del distretto di appartenenza in cui esercita il prelievo e il settore/i di prelievo prescelto/i.
4. Le uscite e gli abbattimenti devono essere annotate sulla scheda uscita e sulla scheda di riepilogo dei capi abbattuti rilasciate dall'ATC, in particolare il cacciatore che esercita la caccia di selezione è tenuto a prenotare prima dell'inizio dell'attività l'uscita di caccia e chiuderla tramite il sistema di prenotazione dell' ATC al termine dell' azione di caccia stessa, nei tempi e con le modalità fissate dall'ATC con proprio atto, tenuto conto della necessità di coordinare l'esercizio dell'attività di controllo ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94 da parte della Polizia Provinciale e di prelievo selettivo a carico anche delle altre forme di caccia di selezione, digitando il codice del settore/i di prelievo dove svolgerà l'attività nel rispetto dei divieti di caccia derivanti dalla perimetrazione delle diverse tipologie di istituto e delle relative disposizioni in merito nonché dei divieti previsti dall'art. 33 della L.R. 3/94 e del divieto di esercitare il prelievo regolamentato dalla presente delibera nelle aree vocate eventualmente indicate nel settore/i prenotato/i ed è tenuto ad indicare nella parte apposita della scheda di uscita consegnata dall'ATC:
  - a. il codice di prenotazione rilasciato dal sistema sulla scheda uscite caccia
  - b. gli eventuali abbattimenti effettuati sulla scheda riepilogo capi abbattuti annotando il numero di contrassegno fornito dall' ATC apposta sul capo abbattuto e dichiarata al sistema di prenotazione.
5. Il prelievo di cui al comma 1 può essere eseguito esclusivamente da appostamento/ punto di tiro e non alla cerca né con utilizzo di cani, salvo quelli utilizzati per il recupero dei capi feriti ed a ciò abilitati, mediante arma a canna rigata, a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro non inferiore a 5,6 millimetri. È altresì ammesso l'uso di fucili a due o tre canne, con l'obbligo dell'uso esclusivo della canna rigata. Qualsiasi arma utilizzata per il prelievo selettivo deve essere munita di ottica di puntamento. E' altresì utilizzabile l'arco, comunque di potenza non inferiore a 50 libbre con allungo di 28 pollici e frecce dotate di punta a lama semplice o multipla non inferiore a 25 millimetri.
6. L'accesso all'appostamento/punto di tiro deve avvenire con arma scarica e in custodia. Gli appostamenti /punti di tiro sono scelti dal cacciatore all'interno del settore/i di prelievo.
7. Ad ogni capo abbattuto deve essere apposta un contrassegno prima della rimozione dal luogo di abbattimento. Il numero di contrassegno utilizzato è segnalato anche tramite il sistema di prenotazione.

#### **Art. 6 – Definizione di caccia in forma singola**

1. Così come disposto dalla lettera l) dell'art. 2 della L.R.T. 10/2016 per prelievo in "forma singola" si intende quello effettuato da uno o più cacciatori fino ad un massimo di tre, anche con l'uso di cani, sia da un punto fisso che in movimento.
2. È fatto espresso divieto ai cacciatori che esercitano "il prelievo in forma singola" di unirsi, anche solo in maniera occasionale o estemporanea, ad altri cacciatori che esercitino la medesima forma di prelievo.

#### **Art. 7 – Esercizio della caccia in forma singola: disposizioni e modalità di effettuazione**

1. A tutti i cacciatori iscritti all'ATC che fanno richiesta di partecipazione al prelievo del cinghiale con la tecnica della caccia in forma singola, sia da appostamento che in cerca, tramite iscrizione per via telematica sul sito dell'ATC, l'ATC n. 5 Firenze Sud rilascia tramite stampa dal sistema:
  - a. scheda di autorizzazione caccia al cinghiale, scheda riepilogo capi abbattuti e scheda uscita caccia in forma singola.

b. n. 10 contrassegni numerati da ritirarsi presso la sede dell'ATC n.5 Firenze Sud registrati sul sistema di prenotazione e sulla scheda di autorizzazione.

2. Il cacciatore che esercita la caccia al cinghiale in forma singola, sia da appostamento che in cerca, prima dell'inizio della caccia è tenuto altresì a comunicare l'inizio dell'attività tramite il sistema di prenotazione dell'ATC, digitando il numero del settore definito su base comunale del Distretto di assegnazione riportando il numero di prenotazione rilasciato sulla apposita scheda uscita caccia in forma singola.

3. Al termine della caccia è tenuto altresì a comunicare la cessazione dell'attività tramite il sistema di prenotazione dell'ATC comunicando gli eventuali abbattimenti effettuati annotando il numero di fascetta fornita dall'ATC apposta sul capo abbattuto e dichiarata al sistema di prenotazione sulla scheda di riepilogo capi abbattuti.

4. I cacciatori che effettuano il prelievo in "forma singola" in più di un cacciatore fino ad un massimo di tre, anche con l'uso di cani, sia da un punto fisso che in cerca devono tutti effettuare la prenotazione e la chiusura dell'attività secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 del presente articolo. Ciascuno di essi riporterà negli appositi spazi della scheda uscita caccia in forma singola il codice cacciatore nonché il codici degli altri eventuali componenti del gruppo che operano assieme. Per quanto riguarda gli eventuali abbattimenti effettuati, ciascun cacciatore provvede alla comunicazione del proprio abbattimento tramite il sistema di prenotazione dell'ATC annotando sulla scheda riepilogo capi abbattuti il numero di fascetta fornita dall'ATC, apposta sul capo abbattuto e dichiarata al sistema di prenotazione.

5. Tutti i cambiamenti del settore definito su base comunale prevedono l'effettuazione di una nuova prenotazione con le modalità di cui al punto 2 del presente articolo.

#### **Art. 8 – Definizione caccia in girata**

1. Così come disposto dalla lettera i) dell'art. 2 della L.R.T. 10/2016 si intende prelievo con la "tecnica della girata" quello effettuato con un solo cane (limiere abilitato), in genere tenuto a guinzaglio lungo da cacciatore e da un massimo di 10 cacciatori compreso il conduttore di limiere che si appostano circondando un'area di piccole dimensioni.

#### **Art. 9 – Esercizio della caccia in girata: disposizioni e modalità di effettuazione**

1. I cacciatori iscritti all'ATC n.5 Firenze Sud e alla caccia in forma singola al cinghiale che fanno richiesta di partecipazione al prelievo del cinghiale con la tecnica della girata dovranno dichiarare, con dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000), di essere in possesso dei requisiti di cui all'Art. 72 del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017 e cioè di essere:

a) cacciatori abilitati all'esercizio venatorio a seguito di superamento dell'esame di cui all'articolo 29, della l.r. 3/1994 successivamente al 1° gennaio 1997;

b) cacciatori iscritti, alla data del 31 dicembre 1995, nei registri provinciali relativi alle squadre di caccia al cinghiale in braccata;

c) cacciatori, privi dei requisiti di cui alle lettere a) e b), in possesso di attestato di frequenza rilasciato dalle associazioni venatorie per la partecipazione a corsi di formazione e specializzazione relativi alle norme di comportamento e di sicurezza per la caccia al cinghiale in braccata ed in girata;

d) conduttori di cani da limiere abilitati dalla provincia o dalla Regione, sia per la partecipazione alla braccata, sia quali responsabili degli interventi in girata;

e) conduttori abilitati dei cani da traccia iscritti negli specifici albi della provincia o della Regione, nell'esercizio delle specifiche attività di recupero.

2. Per il conduttore del cane limiere dovrà essere dimostrato, allegando copia dell'attestato, il possesso dei requisiti previsti da ISPRA ossia attestato di superamento di corso per conduttore di cane limiere e copia attestato cane abilitato ENCI.

3. Il conduttore del cane limiere sarà riconosciuto come responsabile del Gruppo di Girata costituito. In caso di assenza del Responsabile, lo stesso può essere sostituito da altro membro del gruppo purché anch'esso abilitato a conduttore di cane limiere, tale figura sarà individuata in fase di registrazione come Vice Responsabile.

4. L'ATC n.5 Firenze Sud fornisce a ciascun conduttore di cane limiere un'apposita scheda di uscita/autorizzazione per la caccia in girata.

5. Tutti i cacciatori partecipanti devono essere in possesso di uno dei requisiti di cui all'art. 72 del D.P.R.G., n. 48/R del 05/09/2017 e tutti devono effettuare la prenotazione secondo le modalità di cui al comma 2 e 3 dell'Art.7 della presente delibera. Il Responsabile/Vice Responsabile riporterà negli appositi spazi della scheda di uscita/autorizzazione alla girata, il codice cacciatore e il numero di prenotazione dei cacciatori che operano la girata.

Tutti i cambiamenti del settore definito su base comunale prevedono l'effettuazione di una nuova prenotazione con le modalità di cui al comma 5 dell'Art.7 della presente delibera.

6. Al termine della caccia il conduttore di cane limiere e tutti i partecipanti sono tenuti altresì a comunicare la cessazione dell'attività tramite il sistema di prenotazione dell' ATC, comunicando gli eventuali abbattimenti effettuati personalmente e annotando sulla personale scheda riepilogo capi abbattuti il numero di contrassegno fornito dall'ATC apposto sul capo abbattuto e dichiarato al sistema di prenotazione.

#### **Art. 10 – Prelievo nelle zone di rispetto venatorio**

1. Il prelievo nelle porzioni di territorio di zone di rispetto venatorio poste in aree non vocate è consentito nella sola forma della selezione con le modalità, nelle giornate e negli orari fissati con apposita deliberazione.

#### **Art. 11 – Periodo, giornate ed orario di prelievo**

1. Il prelievo del cinghiale con la tecnica della girata, con la caccia in forma singola, sia da appostamento che in cerca, che di selezione sono attuabili nei periodi e negli orari specificatamente fissati dal calendario venatorio e dal Piano di gestione della specie cinghiale per l'anno in corso, fatta eccezione per le zone di rispetto venatorio nelle quali il prelievo è regolamentato secondo le disposizioni fissate in apposita deliberazione.

2. Le giornate di caccia in selezione non si cumulano con quelle effettuate per altre tipologie di caccia, dalla 3° domenica di settembre al 31 gennaio si devono annotare le giornate ed il prelievo anche sul tesserino regionale.

3. La caccia di selezione al cinghiale si può esercitare da 1 ora prima dell'alba ad 1 ora dopo il tramonto e si può effettuare anche in presenza di neve.

#### **Art. 12 – Piano di prelievo**

1. Il prelievo nelle aree non vocate è fissato dal Piano di gestione della specie cinghiale per l'anno in corso.

#### **Art. 13 – Sicurezza**

1. Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi di prelievo, di cui alla presente deliberazione, debbono essere eseguiti da cacciatori che indossino indumenti ad alta visibilità. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 58, comma 1, lettera q), della l.r. 3/1994.

#### **Art. 14 – Mancato funzionamento del sistema di prenotazione**

1. In caso di mancato funzionamento del sistema di prenotazione dell'ATC, a causa di difficoltà non imputabili al singolo cacciatore, questo provvede alla compilazione in ogni sua parte della scheda di uscita, annotando gli eventuali abbattimenti effettuati ed il numero di contrassegno apposto sull'eventuale capo abbattuto sulla scheda riepilogo capi abbattuti, rimandando l'annotazione dei dati forniti dal sistema di prenotazione al momento della riattivazione del sistema stesso.

#### **Art. 15 – Attestazione del pagamento della quota per l'esercizio della caccia al cinghiale nelle aree non vocate**

1. L'esercizio del prelievo del cinghiale nei distretti riportati nella scheda di autorizzazione, è confermata con il pagamento del contributo previsto dall'ATC per le diverse tipologie di caccia.

L'attestazione di pagamento è da conservare allegata alla autorizzazione rilasciata.

2. L' ATC n. 5 Firenze Sud fissa per l'anno 2019 nella data del 15-06-2019 il termine ultimo per il pagamento della quota annuale per l'esercizio della caccia al cinghiale in selezione, da parte dei cacciatori iscritti e dunque già in possesso della necessaria documentazione autorizzativa dell' ATC, secondo gli importi indicati dalla Deliberazione n. 17/2018.

3. L'ATC n. 5 Firenze Sud autorizza l'esercizio della caccia in selezione al cinghiale per l'anno 2019 nel periodo precedente la data del 15-06-2019 a tutti i cacciatori che ne hanno fatto richiesta tramite iscrizione per via telematica sul sito dell'ATC e dunque già in possesso della necessaria documentazione autorizzativa e che abbiano effettuato il pagamento della quota annuale per l'anno 2018 (attestazione di pagamento da conservare allegata all'autorizzazione).

4. Decorsi i termini di cui ai comma 2 e 3 per i soggetti inadempienti verrà disposta la sospensione della possibilità di utilizzare il sistema di prenotazione fino all'effettuazione del pagamento. La possibilità di effettuare la prenotazione verrà riattivata entro 5 giorni lavorativi dalla data di visualizzazione dell'accredito del pagamento effettuato sul conto corrente dell'ATC.